



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SANTARONI | MARIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | ARTUSA | FORTUNATO MARCELLO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MAUGERI | VITTORIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 11386/08 (riunificato)
UDIENZA DEL
17/10/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

422/01/11

PRONUNCIATA IL:

17-10-2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 11386/08 depositato il 18/04/2008
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2003 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

PALUSCI DOTT.SSA VILMA
VIA SALARIA 292 00199 ROMA RM

- sul ricorso n° 11708/08 depositato il 23/04/2008
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2004 contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

PALUSCI DOTT.SSA VILMA
VIA SALARIA 292 00199 ROMA RM

16 NOV 2011
Il Segretario

SVOLGIMENTO del PROCESSO

Con due distinti ricorsi [REDACTED] ha impugnato il silenzio rifiuto serbato dall'Amministrazione finanziaria con riferimento all'istanza di rimborso dell'IRAP per l'anno d'imposta 2003 (ric. n. **11386/08**) e per gli anni 2004 - 2006 e primo acconto 2007 (ric. n. **11708/08**) sostenendo che la sua attività professionale, quale medico pediatra di base in convenzione, si è svolta in assenza di elementi di specifica organizzazione. Con successiva memoria ha ribadito ed illustrato le censure proposte.

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Tivoli si è costituita con atto del 3.6.2008 sostenendo che le spese dichiarate dalla professionista indicano una evidente organizzazione autonoma di impresa, assoggettabile alla imposta impugnata.

Alla pubblica udienza, sentito il rappresentante dell'Ufficio, è stata disposta la riunione dei due ricorsi per la loro connessione soggettiva ed oggettiva.

MOTIVI della DECISIONE


La ricorrente svolge la professione di medico pediatra di base nell'ambito del Distretto socio-sanitario ASL: la convenzione prevede un numero prefissato massimo di assistiti e l'entità dei compensi computati direttamente dalla ASL e rapportati al numero degli assistiti di volta in volta acquisiti: già tali elementi, oltre ad altri dettati dalla convenzione, portano ad escludere la possibilità di assoggettare all'IRAP una tale attività professionale limitata alla medicina in convenzione, dal momento che nella fattispecie una eventuale maggiore e più efficiente organizzazione nello svolgimento dell'attività, anche con l'utilizzo di particolari beni strumentali, non porterebbe alcun concreto vantaggio in termini di maggiori compensi per il professionista, stante la predeterminazione degli stessi, ma solo una maggiore efficienza dei servizi svolti a favore degli assistiti. Nel caso concreto, poi, dalla analisi della documentazione versata in atti per gli anni in contestazione risulta che l'attività di medico convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale è stata svolta in modo individuale, senza l'apporto di personale dipendente e di particolari beni strumentali, ulteriori rispetto a quelli indispensabili per il semplice espletamento della attività professionale autonoma. Contrariamente all'asserzione dell'Agenzia delle Entrate contenuta nelle controdeduzioni la dotazione di beni strumentali e le spese indicate dalla ricorrente non eccedono quelle normali necessarie per l'esercizio di una *autonoma attività*, e dunque l'istanza di rimborso dell'imposta pagata per gli anni 2003 - 2006 e primo acconto 2007 appare legittima.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Roma 17 ottobre 2011

Il Relatore



Il Presidente

